



# COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

Originale

Codice Ente 10732 7

DELIBERAZIONE N. 108

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 108 DEL 20/11/2025**

**OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **Novembre** alle **ore 15.35** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo		Presente
BERTI ORIETTA	SINDACO	SI
ROSSONI CRISTINA	ASSESSORE ESTERNO	SI
CONTI SARA	ASSESSORE	SI
Totale Presenti: 3		Totale Assenti : 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT. MATTEO MALVICINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **ORIETTA BERTI** nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO:**

**SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTI** gli artt. 151 e 174 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 131, il quale prevede che: *"Gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate"*;

**VISTO** l'art. 172 del d.lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**RICORDATO** che, a norma del predetto art. 6 del d.l. 55/1983, nonché dell'art. 3 del d.l. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 3 del D.L. 786/1991 e l'art. 6 del D.L. 55/1983 convertito in legge 131/1983, con i quali si è regolamentata la materia dei servizi pubblici a domanda individuale;

**PRECISATO** che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno in data 31/12/1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, con il quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime di cui al citato decreto legge n. 55/1983;

**DATO ATTO** che, alla data attuale, nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune Chieve gestisce direttamente i seguenti servizi:

- Mensa utenti Scuola Infanzia e Primaria;
- Mensa utenti Terzi;
- Mensa utenti Servizio Sociale;
- Servizio di pre e post Scuola Infanzia e Primaria;
- Servizio di pre e post Scuola una tantum;

- Servizio post orario del mercoledì;
- Servizio Trasporto Scolastico;
- Servizio Trasporto Sociale una tantum;
- Impianti sportivi;
- Utilizzo locali/salette;

**RICORDATO CHE** l'art 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), il quale dispone che: *“Gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**RICHIAMATO** l’art. 54 del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall’art. 54 della Legge 388/2000, che consente la modifica nel corso dell’esercizio finanziario delle tariffe stabilite, in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale abbia competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

**VISTO** l’art. 48 comma 2, del D.Lgs.267/2000 relativo alle competenze della Giunta;

**VISTI:**

- l’art. 48 e 117 del D. L.gs 267/2000;
- D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

**VISTO** il prospetto **allegato “A”** evidenziante le **tariffe 2026 dei servizi a domanda individuale** erogati dal Comune;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi:

**DELIBERA**

**DI CONSIDERARE** quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DARE ATTO CHE** i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 gestiti direttamente dal Comune sono i seguenti:

- Mensa utenti Scuola Infanzia e Primaria;
- Mensa utenti Terzi;
- Mensa utenti Servizio Sociale;
- Servizio di pre e post Scuola Infanzia e Primaria;
- Servizio di pre e post Scuola una tantum;
- Servizio post orario del Mercoledì;
- Servizio Trasporto Scolastico;
- Servizio Trasporto Sociale una tantum;
- Impianti sportivi;
- Utilizzo locali/salette;

**DI APPROVARE** le tariffe 2026 dei suddetti servizi come indicato nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DARE ATTO** che il Comune di Chieve non gestisce direttamente il servizio di acquedotto, che è invece gestito, per conto del Comune, da Padania Acque S.p.A. di cui il Comune di Chieve è socio;

**DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024/2026, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett.e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con successiva separata votazione

### **DELIBERA**

Di Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 110**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2025

Il Responsabile di Settore

Orietta Berti

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Orietta Berti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**LA SINDACA  
BERTI ORIETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MATTEO DOTT. MALVICINI**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

n. \_\_\_\_\_ Registro delle

**Pubblicazioni Si attesta:**

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
MATTEO DOTT.MALVICINI

Chieve Li, . .

---

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000 e. ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale  
MATTEO DOTT.MALVICINI